

INTRODUZIONE STORICA

Le pagine che seguono intendono illustrare alcuni aspetti della realtà economica e sociale presente nel comune San Miniato al Tedesco durante la prima metà del secolo XIV, quali emergono soprattutto dai dettami del suo statuto.

Si sono raccolti, per forza di cose, solo pochi elementi fra i tanti degni di rilievo. Sarebbe stato infatti presuntuoso ed ingenuo pensare di poter riassumere efficacemente la vastità delle tematiche disciplinate dal codice, indicando tutti gli spunti e i settori di ricerca che in una fonte così ricca sono di fatto illimitati.

Se dello statuto si è fornita in altra sede l'edizione integrale¹ è stato proprio per consentire un accesso alla testimonianza quanto più vasto e vario possibile, perché altri affrontino i molteplici risvolti ai quali queste note neppure accenneranno.

Ciò che, in sostanza, si vuole qui evidenziare sono solo personali chiavi di lettura che certamente non precludono, anzi, intendono favorire ulteriori contributi alla comprensione del testo.

La scelta è caduta su quelle parti del dettato che si è potuto confrontare con altra documentazione o che, semplicemente, ci sono sembrate più interessanti allo scopo di evidenziare quanta materia di riflessione scaturisca da una lettura, anche molto parziale, di quest'ampia silloge storico-normativa.

Abbreviazioni:

- ASF = Archivio di Stato di Firenze.
- ASS = Archivio di Stato di Siena.
- ACSM = Archivio Comunale di San Miniato.
- BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
- «ASI» = «Archivio Storico Italiano».
- «BAE» = «Bollentino dell'Accademia degli Euteleti».
- «MSV» = «Miscellanea Storica della Valdelsa».
- Dipl.* = *Diplomatico del Comune di San Miniato*.

¹ *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, a cura di F. SALVESTRINI, Pisa 1994.

Naturalmente tali considerazioni non possono prescindere dall'edizione dello statuto e dalla sua *Introduzione*, cui si rinvia per ogni dato sulle vicende politiche del comune samminiatese, l'evoluzione storica della sua legislazione, la struttura istituzionale del governo municipale, la descrizione formale del volume manoscritto.

Alla presente operazione, su esplicita richiesta dell'Assessorato alla Cultura del Comune di San Miniato, è stata unita la traduzione in italiano di alcuni fra gli articoli statutari alla base della trattazione stessa. Si spera così di aver offerto un contatto con la fonte non limitato ai soli «addetti ai lavori», e di aver fornito in qualche modo una guida di lettura per un accesso più proficuo al testo latino originale.

1. *La legislazione antimagnatizia*

Non diversamente da quanto accadeva a Firenze, anche nella compagine del comune samminiatese la lotta per il potere tra le famiglie magnatizie e la loro contrapposizione alla parte di popolo improntarono per lungo tempo la vita politica cittadina. Molti furono i tumulti, i fatti di sangue e le sedizioni.

I contrasti che dividevano le parti sociali, più che ad astratte motivazioni di carattere ideologico, dovevano la loro origine ad un insanabile conflitto fra opposte scelte politiche e strategie economiche. Infatti le consorterie magnatizie, favorite durante il secolo precedente dal rapporto col vicario imperiale, possedevano, ancora agli inizi del '300, gran parte delle terre nel contado o nel distretto e numerosi immobili fra le mura urbane². Da tali beni essi traevano affitti e redditi sostanziosi che consentivano loro di dedicarsi alla vita pubblica, alle missioni diplomatiche e all'esercizio delle armi.

D'altro canto, la parte popolare aveva i suoi campioni nelle famiglie mercantili e in alcuni esponenti del ceto notarile, categorie profes-

² Rinvio per questo al mio mio *San Miniato al Tedesco, Le risorse economiche di una città minore della Toscana fra XIV e XV secolo*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XXXII (1992), n. 1, pp. 126-27. I magnati erano ancora agli inizi del '300 i principali proprietari di terre nel contado e di case entro le mura cittadine, che affittavano a prezzi relativamente elevati (cfr., per esempio, ASF, *Notarile antecosimiano*, 13 luglio 1309, F 213 (Protocollo di Federico di Pugliese); *ivi*, atto del 18 febbraio 1326, B 2804 (Protocollo di Piero Burelli). La simpatia per la parte ghibellina era diffusa in città. Il principale cronista samminiatese Giovanni di Lelmo da Comugnori non nascondeva la sua sincera ammirazione per Arrigo VII (cfr. G. DI LELMO DA COMUGNORI, *Diario*, in G. LAMI, *Deliciae eruditorum seu veterum opusculorum collectanea*, Firenze 1736-69, vol. VIII, pp. 82-136, in partic. pp. 93-97 (da una riduzione in volgare).

sionali di estrazione «borghese» alle quali era affidato il governo della città.

Complicava il quadro quella parte dei nobili che non si riconosceva nella fazione imperiale. A causa di antiche rivalità fra le casate più potenti, alcuni membri del ceto magnatizio erano passati allo schieramento guelfo fin dagli ultimi decenni del XIII secolo, senza per altro eliminare la diffidenza dei popolani.

Se si considerano, infine, le pressioni politiche esercitate dall'esterno sui samminiatesi (città guelfe, partigiani dell'Impero, fuoriusciti e così via) si capisce chiaramente quale clima di tensione regnasse a San Miniato negli anni '30 del '300³.

Per porre un freno alle violenze di questa classe bellicosa il comune popolare esclude tutti gli aristocratici dalle cariche contemplate nell'apparato istituzionale, imponendo, nel contempo, una legislazione antimagnatizia⁴. In concreto, ai magnati accusati di omicidio fu negato senza appello il beneficio del perdono, eventualmente concesso dai familiari delle vittime e normalmente riconosciuto al resto dei cittadini⁵. Un altro testo normativo rese del tutto illegali le transazioni patrimoniali a vantaggio dei nobili ed in palese contrasto con gli interessi dei popolani⁶.

L'articolo che perseguiva ogni forma di offesa agli ufficiali forestieri ed alle loro *famiglie* contemplava per i magnati riconosciuti colpevoli una pena pari al triplo di quella prevista per i popolari⁷. Inoltre il codice proibiva che, in caso di disordini, i cavalieri aristocratici lasciasse- ro le loro case⁸.

³ I frequenti scontri fra i membri di famiglie rivali sono ben resi in G. DI LELMO, *Diario*, cit., *passim*; ed in G. SERCAMBI, *Novelle*, a cura di G. SINICROPI, t. 2, Bari 1972, nov. CXXXVII, «De summa ingratitude», pp. 620-25. Le due famiglie più importanti del ceto magnatizio samminiatese erano la consorceria dei Mangiadori e quella dei Malpigli o Ciccioni. Alcuni membri di esse ricoprirono le cariche di podestà e capitano del popolo in numerose città, fra cui Siena, Firenze, Cremona ed Osimo, durante il XIII e la prima metà del XIV secolo (cfr. ASS, *Riformagioni, Consiglio Generale*, 37 e 38, *Biccherna* 101; Barone de'Mangiadori capitano e podestà a Siena dall'aprile al dicembre 1289; BNCF, POLIGRAFO GARGANI, ms. 1199, cc. 196-245; G. RONDONI, *Il franco ed esperto cavaliere Messer Barone dei Mangiadori*, in «ASI», serie IV, t. I(1882), pp. 350-61).

⁴ Gli statuti del 1337 risolvono positivamente il dubbio sollevato da G. Fasoli circa l'esistenza di norme antimagnatizie negli ordinamenti samminiatesi dopo il primo decennio del XIV secolo (G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XII, fasc. 1 (1939), p. 115).

⁵ Lib. II, rub. XXIII <XXV>.

⁶ *Ivi*, rub. XLIII <XLV>.

⁷ *Ivi*, rub. LXXXI <XCII> (traduz. 2).

⁸ Lib. IV, rub. 28 <30>; cfr. anche *ivi*, rub. 29 <31>. Lo statuto del 1364 imponeva al po-

Particolarmente gravose erano le disposizioni contro i nobili banditi e considerati ribelli, cui venivano confiscati o distrutti i beni, e contro i quali si concedeva il diritto di rappresaglia a qualsiasi popolare lo avesse richiesto. La rubrica intitolata «De pena magnatum offendentium populares» riassumeva le ragioni di questo atteggiamento che, per motivi di ordine pubblico e di schieramento politico, portava il comune a discriminare interi nuclei parentali di notevole prestigio⁹.

Benché non tutti gli aristocratici fossero ghibellini l'identità dei due termini era opinione corrente. Strettamente connesse alle leggi antinobiliari erano quindi le norme contro i seguaci dell'Impero, nelle quali le istanze di politica «estera» prevalevano tuttavia sui problemi interni¹⁰.

Malgrado queste scelte, il comune guelfo e popolare non poteva fare a meno del ceto magnatizio per alcune funzioni delicate ed importanti, come ad esempio le ambascerie presso altre città, la guardia ai turbolenti castelli del distretto, oppure l'invio di contingenti militari espressamente richiesti dalle repubbliche alleate¹¹.

Un profondo radicamento nella realtà cittadina fece sì che il patriziato, guelfo e ghibellino, conservasse a lungo il suo rilievo sociale, vanificando, nella sostanza, le imposizioni antimagnatizie.

La lenta e impercettibile decadenza economica, unita all'esilio per motivi politici, determinarono la scomparsa di alcune famiglie aristocratiche, la totale trasformazione di tutte le rimanenti, e la perdita pro-

destà di «cogere nobiles et magniates [...] recolligentes bladum et vinum [...] ad solvendum dictam gabellam» (ASF, *Statuti delle comunità «autonome» e «soggette»*, 735, cc. 97r-97v).

⁹ Lib. II, rub. LXXXVIII <LXXXIX> (traduz. 1). Cfr. anche lib. IV, rub. 34 <36>; lib. V, rub. 28 <29>. Generalmente si identificava una famiglia magnatizia affidandosi all'opinione pubblica, oppure osservando se un nobile da 20 o 30 anni faceva parte del casato (cfr. in proposito E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del Podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, p. 74).

¹⁰ Cfr., per esempio, lib. I, rub. V; lib. II, rubb. LXXVII <LXXVIII>, LXXVIII <LXXXIX> (traduz. 1); lib. III, rub. <XXV>; lib. IV, rub. 21 <23>; lib. V, rubb. 3, 4, 5, 6, 29 <30>. Cfr. anche lib. IV, rub. 95 <100>.

¹¹ Cfr. Lib. V, rub. 63 <64>; ed anche G. DI LELMO, *Diario*, cit., p. 117; ASF, *Missive*, I *Cancellaria*, IV, c. 35v. Il rilievo sociale dei patrizi era poi sancito in modo simbolico dai ceri che il comune riservava loro, «maioris ponderis», in occasione delle esequie (lib. V, rub. 60 <61>). Cfr. il testo samminiatese con *Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293*, a cura di F. BONAINI, in «ASI», t. I, parte I (1855), pp. 1-93; G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze 1899, *Appendice XII*, pp. 384-482, ora raccolti in *Ordinamenti di Giustizia, 1293-1993*, a cura di F. CARDINI, Firenze 1993; cfr. anche F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940; D. WALEY, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, trad. it., Torino 1980 (ed. orig. riveduta, London 1978), pp. 141-53 e 164.

gressiva del loro antico potere; ma ciò avvenne solamente quando l'intera città fu costretta a subire radicali mutamenti, ossia dopo la definitiva conquista fiorentina.

2. *La donna*

La figura della donna compare a più riprese e in differenti rubriche del testo statutario. Alcune ne sanciscono l'inferiorità giuridica; altre mostrano, per converso e quasi tra le righe, il ruolo sociale comunque importante da essa rivestito nella compagine cittadina, con speciale riferimento al mondo del lavoro.

Quanto al primo punto, il codice samminiatese non si discosta, nella sostanza, dalla tradizione legislativa per cui la donna era un soggetto *minoris iuris*, in posizione di dipendenza dall'autorità maschile. Non potendo pertanto disporre dei propri beni con la stessa libertà riservata agli uomini, una vedova non otteneva le sostanze del marito se questi aveva degli eredi del suo stesso sesso¹². Nel caso in cui fosse defunta la consorte, l'uomo invece restituiva solo metà della dote; salvo devolverla interamente alla cura dei figli¹³.

Le donne, a San Miniato, potevano testimoniare nelle cause civili ed in quelle criminali. Anzi, riconoscendone il precoce sviluppo, i giudici accoglievano quanto veniva deposto anche da bambine appena dodicenni, mentre era di quattordici anni l'età minima per i fanciulli¹⁴.

Tuttavia appare proprio il diritto penale l'ambito nel quale la subalternità della donna risultava sancita con maggiore evidenza, come dimostra l'articolo sulla violenza carnale. Questo testo prevedeva per l'uomo colpevole un'ammenda pecuniaria che non veniva proporzionata alla gravità del reato bensì alla posizione sociale della vittima.

A fronte di una pena abbastanza elevata, ossia 200 lire, da comminarsi in generale, esistevano infatti numerose attenuanti che tendevano a ridurne drasticamente l'entità. Nel caso in cui la donna fosse stata una domestica oppure la «consanguinea» di qualche servitore, la multa si dimezzava – se ella era vergine – e si riduceva a 50 lire nell'altra eventualità. La cifra, poi, scendeva ulteriormente qualora la serva og-

¹² Cfr. lib. III, rub. <XXXIX>.

¹³ Cfr. *ivi*, rub. <XL>. Cfr. su questo tema, fra i testi più recenti, M.G. MUZZARELLI, *Tematiche della storiografia italiana recente dedicata alla donna medievale*, in «Studi medievali», XXX, II (1989), pp. 883-908.

¹⁴ Cfr. lib. II, rub. VIII <X>.

getto di stupro fosse priva di parenti che lavoravano con lei oppure non fosse originaria della città; seguendo un ordine gerarchico via via decrescente fino alle pubbliche meretrici ed alle figlie dei sacerdoti (!), per le quali si pagavano soltanto 20 soldi¹⁵.

Ci sembra evidente come una norma del genere nascesse dalla considerazione della donna giovane quale vero e proprio bene patrimoniale, in un'ottica materialistica e – potremmo dire – mercantile. Infatti, chi violava una vergine di alto lignaggio distruggeva un investimento della sua intera famiglia, deprezzandola immensamente sul mercato matrimoniale. Un danno minore o del tutto inesistente quando inferto ad una fantesca, ad una figlia illegittima oppure a una prostituta oggetto di disprezzo. In rapporto, poi, alle donne sposate, la punizione per l'uomo autore del reato serviva a risarcire l'onore del marito molto più che l'oltraggio subito dalla moglie¹⁶.

In ogni caso, per poter difendere la loro rispettabilità e, soprattutto, per poter essere più facilmente controllate, le donne non dovevano percorrere le strade tenendo il capo ed il viso coperti, a meno che non si trattasse di pinzochere o vedove¹⁷.

Abbiamo in precedenza ricordato le meretrici. Lo statuto dedicava a questo tipo di donne un articolo lungo ed alquanto dettagliato, nel quale si indicavano tutti i luoghi della città ed altre parti situate nel suo immediato circondario in cui era loro vietato sostare per strada o farsi ospitare entro locande e taverne.

Sull'esempio dell'analogia normativa urbana, per esempio senese oppure fiorentina, la rubrica non negava in linea di principio la possibilità di esercitare il meretricio. Essa intendeva favorire un controllo serrato su donne ritenute di cattiva fama, quasi sempre forestiere, senza fissa dimora e non di rado coinvolte in fatti di sangue, furti, violenze e gioco d'azzardo.

Solo un giorno alla settimana era loro consentito passeggiare liberamente sulle pubbliche vie, purché non si recassero nei siti proibiti¹⁸. Ma il dettato normativo perseguiva anche altri scopi. Impedendo a

¹⁵ Cfr. *ivi*, rub. XXXI <XXXII> (traduz. 3).

¹⁶ Norme ed ammende del genere comparivano sovente negli statuti di grandi e piccole comunità. Cfr., solo a titolo di esempio, *Statuti di Volterra (1210-1224)*, a cura di E. FIUMI, Firenze 1951, rub. LII, p. 25; e la rub. «De raptu mulierum» contenuta negli *Statuti di Castel dell'Alpe (1388)*, ASF, *Statuti*, cit., 167, lib. III, rub. XVII, cc. 20r-20v). Sulla violenza sessuale cfr. M.S. MAZZI, *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, Milano 1991, pp. 117-23.

¹⁷ Lib. V, rub. 59 <60>.

¹⁸ Lib. II, rub. LXXXVI <LXXXVII> (traduz. 5); cfr. anche *ivi*, rub. LXII <LXIII>.

queste donne di frequentare alcune case, le carbonaie presso le mura e le porte cittadine, si voleva colpire la loro capacità di organizzarsi da sole il lavoro sul territorio, senza cioè risultare del tutto inquadrata entro il sistema fiscale e amministrativo del comune. Infatti quelle zone del tessuto urbano in cui si erano creati dei punti di incontro erano destinate ad essere sostituite da un *postribulum publicum* non menzionato nel codice ma ampiamente descritto, organizzato e tutelato nel successivo statuto del 1364¹⁹.

Naturalmente il mondo del lavoro non coinvolgeva solamente le donne di malaffare. Numerose risultano le attività economiche disciplinate a vario titolo dalle rubriche statutarie e a proposito delle quali si parla di donne. Per esempio il più tipico lavoro femminile è citato in un articolo col quale si vietava di compiere la filatura al di fuori delle case. Tale provvedimento, con molta probabilità, intendeva contrastare la tendenza delle comari a svolgere questa operazione chiacchierando fra loro, magari alle finestre o sedute sulle soglie, trascurando così il proprio focolare e intrattenendo inopportuni contatti con l'esterno²⁰.

Riguardo poi al lavoro che più o meno stabilmente si eseguiva al di fuori delle mura domestiche, uguali doveri prevedeva il codice per pannettieri e fornaie commercianti al minuto²¹.

Si menzionavano prima le tessitrici dei tessitori nella rubrica che stabiliva i loro compensi. Ciò fa pensare come, in questa categoria, le donne rappresentassero la forza lavoro più numerosa. Tuttavia l'articolo immediatamente seguente lascia capire che i maestri sarti e farsettai, ossia coloro che organizzavano il lavoro dei tessitori e ne erano i rappresentanti nei rapporti col comune, dovevano essere comunque di sesso maschile²².

Eppure, a prescindere dal potere contrattuale, anche a San Miniato un buon numero di donne svolgeva attività apparentemente riservate agli uomini. Per esempio, il fatto che nello statuto una pena corporale

¹⁹ «... in terra Sancti Miniatis sit et fiat [...] postribulum seu lupanar et locus publicum meretricium [...] in quedam domo dicti comunis posita iuxta carceres comunis [...] dicte meretrices que ibi stabunt [...] possint et eis liceat tollere pro eorum pretio [...] pro quolibet vice den. .XII. [e di questi] .IIII^o. sint et esse intelligantur comunis Sancti Miniatis ...» (ASF, *Statuti*, cit., 735, cc. 98r-98v). Cfr. al riguardo anche quanto scrive R. RINALDI, «*Mulieres publicae*». *Testimonianze e note sulla prostituzione tra pieno e tardo Medioevo*, in *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M.G. MUZZARELLI, P. GALETTI, B. ANDREOLLI, Torino 1991, pp. 105-25, in partic. pp. 110 sgg.

²⁰ Lib. II, rub. LI (traduz. 4).

²¹ Lib. IV, rubb. 62 <65> (traduz. 6) e 63 <66>.

²² *Ivi*, rubb. 66 <69> e 67 <70>.

esplicitamente diversa (benché ugualmente crudele) venisse riservata a uomini e a donne che esportavano illegalmente le derrate più utili, evidenza come il duro mestiere del vetturale, molto diffuso – lo vedremo – a San Miniato e nel suo contado, coinvolgesse in prima persona manodopera femminile²³.

Le donne, del resto, dovevano contribuire a molte operazioni, talora anche rischiose, che la legge richiedeva, in casi di emergenza, a tutta la popolazione residente in città. La rubrica contenente le norme di comportamento da tenersi nei frequenti casi di incendio, precisava che tutti, uomini e donne, abitanti in un quartiere interessato dal fuoco dovessero presentarsi ai capitani preposti, onde ricevere istruzioni «pro aqua procuranda»²⁴.

Nel descrivere il rapporto fra donne e legge, meritano senza dubbio una menzione a parte gli articoli contenenti le norme suntuarie. Come altri statuti dello stesso periodo, i codici samminiatesi vietavano a tutti, ma soprattutto alle donne, lo sfoggio di abiti troppo ricchi e sontuosi, ritenuti costosissimi beni voluttuari. L'attenzione che i legislatori dedicavano alla materia è dimostrata dal puntiglio col quale menzionavano tessuti, ricami e fogge alla moda del più vario e ricercato abbigliamento femminile²⁵.

Per altro verso, la proibizione dei regali vistosi e dei lussuosi banchetti in occasione delle nozze – che spesso si facevano contraendo debiti o che, comunque, impegnavano somme consistenti – evidenza indirettamente come tali eventi, di grande importanza per la vita sociale, fossero improntati dalle figure femminili (spose, madri, damigelle, future suocere), le quali, almeno nell'ambito di una festa familiare, svolgevano senza dubbio il ruolo di protagoniste²⁶.

3. *La vita economica*

Un centro come San Miniato, che sorgeva in prossimità della strada pisana e della via Francigena, nonché a ridosso di fiumi in buona parte navigabili, si era ben presto interessato al grosso traffico di merci che

²³ Cfr. lib. V, rub. 61 <62> (traduz. 12).

²⁴ Lib. V, rub. 42 <43>.

²⁵ Lib. V, rub. 54 <55> (traduz. 7).

²⁶ *Ivi*, rub. 55 <56>. Notevoli le analogie con la contemporanea normativa fiorentina (cfr. C. GUIMBARD, *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384*, in «ASI», n. 551, disp. I (1992), pp. 57-81).

normalmente attraversava il suo strategico territorio. Dal punto di vista degli scambi commerciali la normativa economica del comune samminiatese presentava tuttavia delle apparenti contraddizioni che riflettevano esigenze affatto peculiari.

All'interno degli statuti vi erano infatti delle rubriche che impedivano di esportare dal distretto samminiatese gran parte dei beni di largo consumo, come derrate agricole, legname e carbone²⁷. Alcuni articoli, invece, tolleravano e disciplinavano l'attività dei vetturali trasportatori per conto terzi, grazie ai quali viaggiavano merci di ogni tipo. Altri testi, infine, consentivano il transito di numerosi prodotti, anche alimentari, provenienti dall'esterno e diretti altrove, limitandosi ad imporre delle gabelle sul passaggio.

Tali scelte si spiegano considerando che a San Miniato scarseggiavano manifatture di grandi dimensioni in grado di soddisfare il fabbisogno locale. Naturalmente i cittadini acquistavano fuori i prodotti artigianali altrimenti irreperibili, traendo il capitale dall'immissione sui mercati di tutti quei generi di prima necessità che venivano richiesti dai grandi centri urbani²⁸. Ma proprio questo le autorità cercavano di limitare. Un'agricoltura per gran parte estensiva e fortemente condizionata dall'andamento stagionale (senza contare guerre, incendi e saccheggi), non poteva permettersi di non avere delle scorte; ed era compito della legge imporre l'autoconsumo. Per di più, il divieto di commerciare con alcune città rispondeva ad esigenze di carattere politico ampiamente disattese dai locali operatori²⁹.

D'altro canto, la vicinanza degli assi viari aveva favorito l'attività dei corrieri, che si poteva tollerare senza troppe difficoltà se interessava marginalmente i prodotti locali, oppure se incrementava anche il flusso delle importazioni. Per il resto, l'imposizione dei dazi lungo le strade principali arricchiva notevolmente le casse erariali, ed era, in ogni caso, l'unico modo possibile per trarre dei profitti da quell'intensa circolazione che si svolgeva nel Valdarno tra Firenze e Pisa.

Ma vediamo da vicino alcuni esempi concreti.

Il fatto che i codici parlino in più occasioni dell'esistenza a San Miniato di una dogana del sale, va proprio collegato alla presenza dei vetturali. Nel 1310 i trasportatori samminiatesi avevano infatti ottenuto

²⁷ Cfr. lib. IV, rubb. 54 <57>, 55 <58>; lib. V, rubb. 23 <24>, 25 <26>, 39 <40>, 61 <62> (traduz. 12), 62 <63>.

²⁸ Scrive, per esempio, G. DI LELMO, *Diario*, cit., p. 83: «Nel 1304 [...] i Samminiatesi mandarono per il grano al Porto di Mutrone, e quello condotto lo venderono il XV. lo staio».

²⁹ Cfr. lib. V, rub. 61 <62> (traduz. 12).

dalla Repubblica fiorentina il monopolio indiscusso sul rifornimento di sale, che essi portavano alla città dell'Arno dalle cave di salgemma del territorio volterrano³⁰.

Quanto alle merci che affluivano alle porte di San Miniato, ricordiamo i periodici mercati cittadini che lo statuto disponeva in piazze diverse a seconda dei prodotti che vi venivano smerciati³¹.

Non mancavano del resto i ricchi mercanti locali che, partecipi di quel vivace spirito imprenditoriale tipico dei toscani in età comunale, stabilivano proficui contatti economici tanto coi centri del loro distretto, quanto con le altre città della regione e le piazze d'affari nei vari stati italiani.

Ricordiamo in proposito che nel 1223 fu siglato un accordo fra il castellano di San Miniato ed i consoli dei mercanti di San Gimignano, in base al quale l'ufficiale concedeva a questi ultimi di transitare, dimorare e vendere liberamente entro i confini del vasto distretto samminiatese, versando solamente la gabella del passaggio. Altrettanto, si suppone, potevano fare i samminiatesi che si recavano ad operare nella città di Santa Fina³².

Per il 1299 si trova poi che dei mercanti fuoriusciti, probabilmente ghibellini, provenienti da Firenze, Pistoia e San Miniato noleggiavano una galea con equipaggio armato per il trasporto di cotone e di altre mercanzie dal porto di Palermo alle foci dell'Arno³³. Una recente ricerca di G. Petralia ha dimostrato che sul finire del '200 ben dieci opera-

³⁰ Cfr. il mio *San Miniato*, cit., pp. 103-04. Sui vetturali cfr. lib. IV, rub. 60 <63>.

³¹ Cfr. la differente collocazione prevista dal codice del «forum bestiarum» e del «forum bladi et aliarum mercimoniarum» (lib. V, rubb. 11 e 33 <34>; cfr. anche lib. II, rub. XXXV <XXXVI>). Si trattava di una realtà comune alla pianificazione territoriale di molti altri centri (M. LUZZATI, *La dinamica secolare di un «modello italiano»*, in *Storia dell'economia italiana*, I, *Il Medioevo: dal crollo al trionfo*, Torino 1990, p. 51).

³² «Alexander Sancti Miniatis castellanus pro domino Gontholino imperiali aule dapifero et Tuscie legato, consensu et voluntate Locderii militis eiusdem socii in cassaro Sancti Miniatis, et habito consilio bonorum ac sapientium virorum Sancti Miniatis [concede a] Iacobo Assedicti et Lamberto Turris [ed a] Sanguineo consuli mercatorum Sancti Geminiani, ambasciatoribus comunis [...] plenam securitatem [...] in personis et rebus omnibus, ut possint ire et redire secure et confidenter, et stare et ambulare per castrum et curiam Sancti Miniatis, scilicet a rivo de Arsiccione usque ad Arnum, et ab Arno usque Porcari, solvendo et dandum pedaggium .XXVI. den. per salmam a dicto rivo de Arsiccione usque ad Arnum, in uno loco ad voluntatem castellani, et ab Arno usque Porcari solitis pedaggiis consuetis curie [...] Versa vice [gli ambasciatori] promiserunt [...] facere plenam rationem hominibus castris Sancti Miniatis et eius curie iustitiam querentibus infra .XXXa. dies a die reclamationis ...» (ASF, *Dipl.* 15 Gennaio 1223). Convenzioni col comune di San Gimignano relativamente al non concedere più rappresaglie sono documentate in ASF, *Dipl.* 24 Marzo 1297; *ivi*, 30 Ottobre 1303).

³³ Cfr. R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, trad. it., Firenze 1956-60, t. VI, p. 518.

tori economici samminiatesi risultavano presenti in vari centri della Sicilia³⁴.

Durante il XIV e il XV secolo alcune ricche famiglie di tradizione popolare, prima fra tutte quella dei Borromci, esuli all'indomani della conquista fiorentina, si trasferirono a Pisa, a Milano e a Venezia, portando con loro esperienze mercantili che sfruttarono abilmente nei centri d'adozione³⁵.

Non va infine trascurato un indice minore ma che può risultare ugualmente interessante, ossia la presenza di bacini ceramici, usati come elementi decorativi fin dal secolo XII, sulla facciata della pieve di Santa Maria del Castelvecchio, pervenuti a San Miniato, attraverso Pisa, da svariate località della costa maghrebina³⁶.

Date queste premesse è facile capire per quale motivo la rubrica statutaria che vietava gli scambi con Castelfiorentino, li consentisse, invece, con Firenze, con Siena e con tutti i centri più importanti della Valdelsa, purché non si trattasse di «res edibiles»; e derogasse anche a quest'ultima limitazione per «aranci, cedri, nucelle seu avellane, caseus sardescus vel missanensis, pisces marini, tonnina [e per le altre] res mercabiles que de civitate pisana extraerentur»³⁷.

Ricordiamo, a questo proposito, che i rapporti economici tra San Miniato e Pisa si mantennero nel tempo sostanzialmente buoni. La città tirrenica costituiva il naturale sbocco al mare delle merci samminiatesi

³⁴ G. PETRALIA, *Sui Toscani in Sicilia tra Due e Trecento: la penetrazione sociale e il radicamento nei ceti urbani*, in *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, a cura di M. TANGHERONI, Napoli 1989, pp. 150 sgg. e l'Appendice I, pp. 187-209. La presenza dei samminiatesi nell'isola va certamente collegata ai privilegi concessi loro da Manfredi nei primi anni '60 del '300. Egli infatti, per premiare la fedeltà che essi mantenevano alla parte ghibellina, li aveva esonerati dal pagamento di ogni dazio mercantile nel regno meridionale (ASF, *Dipl.*, Gennaio 1260; *ivi*, Aprile 1263). Samminiatesi si ritrovano anche a Cipro sul finire del '200 (L. BALLETO, *I Toscani nel Mediterraneo: L'Occidente, l'Africa, Cipro*, in *La Toscana nel secolo XIV, Caratteri di una civiltà regionale*, Atti del Convegno di San Miniato, Ottobre 1986, Pisa 1988, p. 260).

³⁵ Molti membri di questa importante famiglia, di parte popolare ma simpatizzante dei Visconti, dopo il 1370 lasciarono la città. Per un periodo alcuni di essi risiedettero a Pisa, dove svolsero attività di ordine mercantile-bancario, quindi, durante la prima metà del '400, si trasferirono per lo più a Milano – città nella quale ebbero un grande futuro – ed anche a Venezia, ma estendendo il loro giro d'affari all'intera penisola (cfr. le voci curate da F. EDLER e G. CHITTOLINI, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 45-46, 48-49, 53-55, 63-64, 72-74).

³⁶ Cfr. G. BERTI, L. TONGIORGI, *I bacini ceramici del duomo di S. Miniato (ultimo quarto del XII secolo)*, Genova 1981.

³⁷ Lib. V, rub. 61 <62> (traduz. 12). Riguardo ai prodotti agricoli provenienti dal Mezzogiorno e diffusi, attraverso Pisa, nell'entroterra toscano cfr. G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del Basso Medioevo*, Bari 1985, pp. 104-05, 110-12 e 116-17.

e uno dei primi riferimenti per le attività crematistiche.

Da tempo era stata reciprocamente vietata l'imposizione di rappresaglie contro i mercanti dei due centri che talora risultavano ufficialmente nemici. Gli statuti samminiatesi del 1337 riservavano garanzie affatto particolari agli accusati di omicidio provenienti dalla città³⁸. Gli Estimi fiorentini dell'ultimo '300 e il Catasto del 1427 mostrano come numerosi samminiatesi gestissero a Pisa attività commerciali; e come si recassero alla città federiciana finanzieri o artigiani da tutta la penisola, per buona parte sbarcati nel porto toscano³⁹.

Al seguito dei pisani i mercanti samminiatesi raggiungevano Milano o il regno di Napoli; tramite Pisa affluivano all'entroterra della regione molti prodotti tassati lungo la strada per Firenze⁴⁰.

Il continuo contatto con le grandi città dovette certo contribuire in misura notevole ad evitare la stagnazione del commercio samminiatese e a far crescere, in generale, l'economia urbana. Ciò risulta evidente anche nel testo statutario, se si osserva l'articolo sulle officine vetrarie. Durante il primo '300 non vi era a San Miniato produzione del genere degna di rilievo. Tale attività era però fiorente nelle due comunità di Montaione e Gambassi, ai margini meridionali del territorio distrettuale. In primo luogo i samminiatesi cercarono di favorire, proprio attraverso il dettato normativo, l'insediamento entro le mura di bicchierai montaionesi⁴¹. Quindi divennero essi stessi lavoratori del settore, esercitanti il mestiere, con gambassini e montaionesi, in altri centri toscani e finanche a Murano, così come a Milano, Imola o Palermo⁴².

³⁸ Lib. II, rub. II. Il fatto che in tale contesto si citino a parte i cittadini di Pisa e del territorio indica una loro massiccia presenza a San Miniato. Circa gli accordi presi fra le due città affinché non si concedessero a vicenda rappresaglie cfr. ACSM, 2244 (prima metà del '300); ASF, *Dipl.* 11 Luglio 1304; *ivi*, 7 Marzo 1330). Cfr., comunque, anche l'articolo concernente i diritti di rappresaglia (lib. I, rub. XXVIII).

³⁹ L'estimo del 1393, registro di capi dei famiglia, indica che in quell'anno erano stati allibrati, e quindi risultavano residenti a San Miniato, 54 lucchesi, 47 pisani, 13 fiorentini, 4 senesi, 2 pistoiesi, 2 aretini; e poi 4 nuclei familiari provenienti da Gaeta, 2 da Padova, 1 da Assisi ed 1 da Venezia. Un numero alto di forestieri che giungevano da lontano, se si considera che solo 15 si erano trasferiti dalla vicina Palaia, 3 da Fucecchio, 2 da Volterra e da San Gimignano, 1 da Empoli, Altopascio, Santa Maria a Monte e da tutti gli altri centri limitrofi, nonché da ciascuno dei comunelli soggetti (cfr. ASF, *Estimo*, 239, cc. 709r-713r). È molto probabile che le quattro famiglie di Gaeta, alcune delle quali si ritrovano nel 1427 (ASF, *Catasto*, 92, c. 517r), svolgessero attività in qualche modo legate al commercio di panni, il quale ancora in questo periodo era abbastanza fiorente proprio tra Pisa e l'altra città tirrenica.

⁴⁰ Ciò smentisce, nella sostanza, le pessimistiche considerazioni di L. BRUSCHI VITALE, *Vita di San Miniato intorno al '300*, in «BAE», XXXVII (1965), p. 141.

⁴¹ Cfr. lib. IV, rub. 96 <101> (traduz. 10).

⁴² Cfr. E. BIAVATI, *Gli oggetti di vetro in uso a Imola dal 1356 al 1637*, in «Archeologia Me-

Se il commercio e i dazi sul passaggio erano voci importanti per l'economia locale, il comune samminiatese non poteva trascurare la costante efficienza della sua rete stradale. Era quindi d'obbligo che i testi legislativi si occupassero della Francigena e della strada pisana, dando però ampio spazio anche a tutte le altre vie che solcavano numerose il contado e il distretto.

Le rubriche statutarie imponevano soprattutto la frequente manutenzione dei tracciati più importanti, l'apertura di nuovi ove fosse necessario, ed anche l'attenzione per i sentieri vicinali; il tutto a cura delle contrade cittadine e dei comuni soggetti interessati dai percorsi⁴³.

Delle arterie principali si descrivevano i tragitti, si fissavano con precisione lunghezza ed ampiezza e si davano le misure ottimali per le fosse. Nell'ambito di un'arca come quella samminiatese, dall'assetto idrogeologico estremamente fragile, le ricorrenti esondazioni autunnali dei fiumi danneggiavano, a valle, ponti e tracciati; laddove gli smottamenti, sempre a causa delle piogge, ostruivano o spezzavano i percorsi collinari. Le indicazioni degli statuti, estremamente dettagliate, trovavano in tal senso un'ampia giustificazione⁴⁴.

In rapporto ai dazi per chi usava queste strade, quanto essi incidessero sulle entrate del comune basta a dimostrarlo un piccolo specchietto pubblicato a cura di Giovanni Lami come appendice al *Diario* di Giovanni di Lelmo da Comugnori. Secondo tale schema, intorno al 1320 le «Gravezze del passaggio» fruttavano all'erario un totale di 12.000 lire annue; seconde soltanto alle «Gravezze ordinarie» e molto più redditizie di altre tasse importanti, quali ad esempio le «Gabelle delle compre», quelle sui contratti, delle porte e così via⁴⁵.

dievale», VIII (1981), pp. 630-31; M. MENDERA, *La produzione di vetro nella Toscana bassomedievale. Lo scavo della vetreria di Germagnana in Valdelsa*, Firenze 1989, p. 27.

⁴³ Cfr. lib. IV, rub. 80 <83> (traduz. 8); rub. 97 <102>.

⁴⁴ *Ivi*, rub. 106 <111> (traduz. 9).

⁴⁵ «Gravezze ordinarie, L. 19.700, Gravezze del passaggio L. 12.000, Gabelle delle compre L. 6.000, Gabelle del macello L. 4.000, Gabella del vino L. 4.000, Gabella dei contratti L. 3.000, Gabella delle porte L. 500, Gabella del sale L. 4.000, Mercati L. 200» (cfr. LAMI, *Deliciae*, cit., t. VIII, p. 137). La dogana per il pagamento del dazio sulla via pisana si trovava presso il piccolo borgo di Santa Gonda, non lontano da una taverna ricordata anche in una novella del Sacchetti ed in una del Sercambi. L'abitato era sorto attorno ad un'abazia camaldolese e si era sviluppato grazie al posto di blocco, il cui rilievo era ancora notevole nel 1415, allorché se ne regolamentava il funzionamento negli statuti fiorentini di quell'anno (cfr. SACCHETTI, *Il Trecentonovelle*, a cura di A. LANZA, Firenze 1984, nov. CXI, pp. 280-85; SERCAMBI, *Novelle*, cit., t. II, nov. CXVIII, p. 529; *Statuta populi et Communis Florentiae, publica auctoritate collecta, castigata et praeposita, anno Salutis MCCCCXV*, Friburgi MDCCLXXXVIII, t. III, lib. V, tract. III, rub. XXVII, pp. 413-16. Per ulteriori considerazioni rinvio al mio *Un territorio tra Valdelsa e medio Valdarno: il domi-*

A partire grosso modo dagli anni '80 del '200 vennero documentate svariate controversie che opponevano i samminiatesi ai mercanti fiorentini (ma non mancarono tensioni anche col vescovo di Lucca), per causa dei pedaggi lungo la strada pisana. Questi balzelli colpivano sensibilmente il commercio del Valdarno, ma nessuna pressione politica o militare riuscì ad eliminarli dalle dogane samminiatesi⁴⁶.

Nonostante questo gli statuti del 1337, così come i successivi del 1359, non riservavano alla materia delle gabelle sul transito tutto quello spazio che potremmo aspettarci. Se pure si dilungavano sul sistema tributario, riferivano di questi dazi solamente in due rubriche, più una semplice menzione all'interno di un'altra. Anzitutto se ne affermava la completa legittimità, poi si davano delle regole per cederli in appalto, ed infine si fissava un giusto compenso per coloro che ottenevano l'appalto della riscossione⁴⁷.

Non è dunque un caso che nel 1364 il governo municipale abbia avvertito la necessità di una nuova normativa sui pedaggi viari⁴⁸. Con molta probabilità si voleva far chiarezza in un ambito disciplinare estremamente fluido, sul quale pesavano i numerosi accordi che il comune aveva dovuto prendere con le città interessate. Tuttavia questo passo fu compiuto troppo tardi, a pochi anni dall'ingresso nello stato fiorentino, il quale non abolì le gabelle samminiatesi ma si arrogò ben presto il diritto di incamerarle.

4. *Il governo del territorio*

Dal punto di vista morfologico il territorio samminiatese era diviso in due ampie sezioni principali. La prima occupava la pianura alluvionale a nord della città e sulla sinistra dell'Arno. La seconda era formata dalle colline della Val d'Egola che si spingevano verso sud fino alle alture di Montaione, lambendo i comitati di Volterra e San Gimignano⁴⁹. Una superficie così estesa e variegata richiedeva una normativa

nio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV, in «MSV», XCVII (1991), fasc. 2-3, pp. 150-51).

⁴⁶ Cfr. il mio *San Miniato*, cit., pp. 97-100.

⁴⁷ Lib. IV, rubb. 98 <103> (traduz. 11), 101 <106>; lib. V, rub. 9.

⁴⁸ Mi riferisco agli «Statuta et ordinamenta gabellarum» del 1364 (ASF, *Statuti*, cit., 735; ne ho analizzati alcuni aspetti in *San Miniato*, cit., *Appendice*, pp. 133-41).

⁴⁹ Per una più ampia descrizione del *comitatus* e del *districtus* samminiatesi cfr. il citato *Un territorio ...*

estremamente specifica che affrontasse le molte e complesse problematiche poste dall'ambiente per il suo sfruttamento.

Onde proteggere le coltivazioni di cereali che si estendevano un po' ovunque nelle zone di fondovalle occorreva controllare il corso dei fiumi. Infatti, a ridosso della collina di San Miniato, l'Arno si divideva in due o più tronconi determinando la formazione di colmate acquitrinose. Ma era il regime torrentizio dell'Elsa e dell'Egola che provocava le più frequenti tracimazioni autunnali, con notevole danno per colture e insediamenti⁵⁰. In tal senso il comune samminiatese incoraggiava l'installazione di alcuni mulini lungo i principali corsi d'acqua della pianura, poiché queste strutture contribuivano con efficacia a una corretta regolazione dei loro corsi irregolari, attraverso canali e speciali sbarramenti che venivano descritti nelle rubriche statutarie⁵¹.

Tre articoli prevedevano che i lavoratori della terra mantenessero sgombri i letti dei torrenti e togliessero i detriti dalle rive dei fiumi. Si citava naturalmente anche il rinforzo degli argini, e si imponeva lo scavo di fossi nei campi, allo scopo di rendere più permeabili i terreni e scolare così la portata dei rivoli grazie ai quali crescevano i maggiori corsi d'acqua⁵².

Si dava tanto rilievo, in sede legislativa, a queste operazioni ritenute indispensabili, da prevedere la nomina di appositi «operarii» incaricati di controllarne l'effettivo svolgimento⁵³.

Una norma estesa e molto dettagliata stabiliva la cura del grosso argine sull'Elsa costruito non lontano dalla villa di Marcignana. Sempre a tutela di questa zona assai critica, presso la confluenza di tale fiume nell'Arno, si programmava l'erezione di un terrapieno speculare, sito «in confinibus ville de Lisola», che però risultava in fase ancora progettuale nel testo statutario del 1359⁵⁴.

⁵⁰ Cfr. PINTO, *La Toscana nel Tardo Medioevo, Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982, pp. 18, 20, 27; S. PICCARDI, *Variazioni storiche del corso dell'Arno*, in «Rivista geografica italiana», LXIII (1956), fasc. 1, pp. 25-26.

⁵¹ Cfr. lib. IV, rub. <96>. Una norma di contenuto analogo in *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di R. CAGGESE, t. II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Firenze 1921, lib. IV, rub. XLV, p. 340.

⁵² Lib. IV, rubb. 81 <84> (traduz. 13), 87 <91>, <112>. Una gestione speciale era riservata alle terre demaniali dette «Piagge d'Arno» (cfr. lib. IV, rub. 78 <81>).

⁵³ *Ivi*, rub. 107 <113>.

⁵⁴ *Ivi*, rub. 82 <86>; lib. V, rub. 56 <57> (traduz. 14). Rubriche incentrate sulla cura degli argini e delle canalizzazioni nella pianura dell'Arno si ritrovano anche negli statuti delle vicine Fucecchio, Montopoli, Santa Maria a Monte e Cigoli (*Lo statuto del comune di Fucecchio (1307-1308)*, a cura di G. CARMIGNANI, Fucecchio 1989, rub. LXXI, p. 126; *Statuto del comune di Mon-*

Sul fronte opposto dei rilievi meridionali un settore interessante della materia legislativa era incentrato sulla tutela degli spazi boschivi.

La campagna samminiatese, ampiamente coltivata, non presentava, nell'ambito del contado cittadino, superfici boschive degne di rilievo. Lo spazio silvestre di gran lunga più vasto sul quale il comune esercitava il suo controllo era posto al sud del territorio distrettuale, e si identificava con la selva di Camporena.

Questa era una notevole estensione forestata sui colli compresi tra la Valdelsa e la Valdera, nei territori facenti capo ai comuni soggetti di Agliano, Vignale, Castelfalfi e Montaione. Il toponimo derivava da quello del castello datosi a San Miniato nel 1231. Tale atto, fra l'altro, aveva originato una lunga controversia tra la città federiciana e il vicino comune di Castelfiorentino (non senza coinvolgimenti di Volterra e San Gimignano) per i diritti di giurisdizione sul grande bosco circostante.

L'ampia riserva di alberi veniva normalmente sfruttata per il pascolo, per il taglio del legname, la caccia e così via. La sua maggiore importanza derivava, però, dalla mole di combustibile che poteva fornire alle officine vetrarie di Montaione e di Gambassi. Senza contare il passaggio, all'interno del bosco, dell'importante via volterrana, sulla quale San Miniato imponeva altre gabelle⁵⁵.

Numerosi articoli del dettato legislativo, alcuni dei quali già ricordati in precedenza, ponevano limitazioni di carattere generale al commercio del legname, a quello del carbone e alla vendita all'esterno della locale selvaggina⁵⁶. Tuttavia la tutela del bosco in quanto tale si identificava, per i codici samminiatesi, con la tutela di Camporena⁵⁷.

L'articolo ad essa dedicato non vietava solamente il taglio indiscriminato delle essenze arboree. Nominava infatti anche l'innesto dei castagni, fissava la periodica mondataura dei suoli e regolava il pascolo degli animali domestici.

In termini, poi, di concreta pianificazione, la rubrica divideva il bosco in quattro parti, solo una delle quali, la più lontana dal capoluogo, poteva essere adibita al taglio delle piante. Questa risultava a sua volta

topoli (1360), a cura di B. CASINI, Firenze 1968, rub. 50, pp. 102-03; *Statuto del comune di S. Maria a Monte (1391)*, a cura di LD., Firenze 1963, rub. CXCIV, pp. 215-16; *Statuti di Cigoli, Riforme del 1590*, ASF, *Statuti*, cit., 238, cc. 352v-353r.

⁵⁵ Cfr. lib. II, rub. LXXXX <XCI>; lib. IV, rubb. 54 <57>, 55 <58>, 64 <67>; lib. V, rubb. 23 <24>, 39 <40>, 62 <63>.

⁵⁶ Lib. II, rubb. XXXII <XXXIII>, LXXXX <XCI>; lib. IV, rubb. 55 <58>, 64 <67>, 76 <79>; lib. V, rubb. 23 <24>, 39 <40>, 61 <62> (traduz. 12), 62 <63>.

⁵⁷ Lib. IV, rub. 105 <110> (traduz. 15); cfr. anche *ivi* rub. 96 <101>.

composta da due zone distinte e ben delimitate, che si dovevano sfruttare a periodi alterni onde permettere la ricrescita del manto vegetale. Il resto della selva era lasciato al pascolo, da poter estendere anche agli spazi tagliati, ma solo dopo un intervallo di almeno tre anni. Un notaio nominato dal capitano del popolo doveva verificare, almeno una volta alla settimana, la corretta applicazione di questi rigidi dettami.

Alcuni guardiani provenienti dai comunelli interessati si incaricavano di vigilare sulla costante integrità di un'area selvaggia estremamente importante ma fin troppo caratterizzata dalla presenza umana⁵⁸.

5. Note alla traduzione

Quelle che seguono, più che vere e proprie «traduzioni» di alcuni articoli statutari tratti dal codice samminiatese del 1337, intendono essere solamente delle loro interpretazioni attraverso l'impiego dell'italiano contemporaneo. Non si pretende, infatti, di aver reso in ogni caso le molteplici sfumature di questi testi peculiari, redatti in un latino modellato sul volgare e infarcito di lemmi od espressioni dialettali relativi a una realtà tanto diversa dall'odierna.

Tradurre e, quindi, «attualizzare» disposizioni legislative d'età comunale costituisce un'operazione estremamente delicata che, per quanto condotta con la massima cautela, non è mai al riparo da dubbi ed incertezze. Ho già avuto modo di constatarlo personalmente collaborando al volume curato da M. Ascheri sullo statuto duecentesco del comune di Chianciano⁵⁹.

Riproporre in una lingua moderna antichi scritti normativi di enti territoriali resta però, a mio avviso, un sistema efficace per consentire l'approccio a questo tipo di fonti anche da parte di lettori non strettamente specialisti. Senza contare che il confronto con i testi originali può indurre chi conosca il parlato locale a riflettere sui termini di un patrimonio lessicale intuibile, almeno in parte, dietro la patina del latino.

Per quanto attiene alle presenti versioni, si è cercato di renderle

⁵⁸ Un'ampia frequentazione della selva è attestata anche dai più tardi statuti di Castelfalfi e Castelfiorentino; cfr. *Statuti di Castelfalfi, 1546-1614*, a cura di F. SALVESTRINI, in «MSV», IC (1993), fasc. 1-2, in partic. pp. 25-28 e 32-34; *Statuti di Castelfiorentino (1541)*, a cura di V. ARRIGHI e S. BORGHINI, in «MSV», XCII (1986), fasc. 1-3, pp. 7-60 (ora anche in *Castelfiorentino. Statuto*, Pisa 1993, *Appendice*, pp. 57-106), rub. LXXV, p. 58.

⁵⁹ Cfr. *Chianciano 1287, Uno Statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, a cura di M. ASCHERI, Chianciano-Roma 1987.

scorrevoli e di facile lettura, pur rispettando il contenuto tecnico dei dettami normativi. Ne è risultata una lezione talora un po' libera e non priva di interventi in certa misura arbitrari, soprattutto nella resa di alcuni termini particolari⁶⁰. Si è tuttavia lasciato sostanzialmente inalterato il susseguirsi ripetitivo dei formulari di procedura, dalla sintassi faraginoso e talora oscura, onde cercare di trasmettere in maniera più fedele la tipica struttura di tali contesti dispositivi. Questa esigenza ci ha anche indotto a riportare in originale oppure in forma analoga alcuni vocaboli di difficile trasposizione, fra i quali possiamo ricordare:

- **Berroviero** (*berrovarius*), soldato a piedi (sec. XIII-XIV), dal francese *berriver*, uomo del Berry. Faceva parte della *familia* (vedi sotto) dei principali magistrati⁶¹.

- **Camera**, ossia l'ufficio preposto all'amministrazione finanziaria del comune.

- **Curia**, da intendersi in questi casi nel senso di corte, cioè a dire il tribunale dei più importanti magistrati.

- **Familia**, l'insieme dei sottoposti e dei collaboratori di un magistrato comunale.

- **Massario**, l'amministratore dei beni comunali.

- **Sindacato**, tecnicamente, il procedimento di controllo cui era di regola sottoposto un funzionario o un magistrato al termine della carica.

- **Tenuta**, la concessione da parte dell'autorità giudiziaria di beni del debitore in attesa dell'assegnazione definitiva o della vendita a favore del creditore, oppure ancora del riscatto da parte del primo. Equivarrebbe agli odierni sequestro e pignoramento.

Per semplificare si sono indicate semplicemente le quantità in lire e soldi circa l'ammontare delle multe, mentre il testo aggiunge quasi sempre «di denari».

Il titolo latino di ciascun articolo termina costantemente con la parola *rubrica* (articolo statutario) che non abbiamo riportato nella versione in italiano.

Ricordiamo infine che anche a San Miniato, come negli altri comuni toscani del periodo, la moneta si contava in lire, divise in 20 soldi, a loro volta costituiti da 12 denari. Una lira, pertanto, si componeva di

⁶⁰ Si sono avuti, comunque, quali costanti referenti i repertori ed i lessici più significativi, dal SELLA al TOMMASEO BELLINI, con particolare riferimento al *Dizionario etimologico italiano*, a cura di C. BATTISTI e G. ALESSIO, Firenze 1950-55.

⁶¹ Cfr. la voc. in *Dizionario etimologico*, cit.; cfr. anche A.A. SETTIA, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna 1993, pp. 71-89.

240 denari. Per dare un'idea del suo potere d'acquisto, valutando concretamente l'entità delle ammende, facciamo presente che lo statuto fissava a un massimo di 6 denari per ogni braccio di panno lino il compenso spettante a tessitori e tessitrici⁶²; mentre all'estimo fiorentino del 1385 (in un'epoca, certo, di ulteriore inflazione) il «sartor» samminiatese Balduccio di Drea risultava allibrato per la cifra di 6 soldi, il massimo che costui poteva pagare di tasse in base alla stima del suo patrimonio⁶³.

Naturalmente l'indispensabile confronto col testo latino è rinviato all'edizione dello statuto.

⁶² Cfr. lib. IV, rub. 66.

⁶³ Cfr. ASF, *Estimo*, 345, c. 9r.